

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 329-471-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato
della Repubblica nella seduta del 23 aprile 1964*

*modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei
deputati nella seduta del 27 gennaio 1965 (V. Stampato n. 1319)*

**d'iniziativa dei senatori BERNARDINETTI, CARELLI, ANGELILLI, ZACCARI (329);
PALERMO e PESENTI (471)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1965*

Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'aumento integratore di cui all'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, viene corrisposto a titolo personale agli studenti delle Università e degli Istituti equiparati e riconosciuti, fino al 26° anno di età, anche nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Ai figli ed alle figlie nubili, maggiorenni, del militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati dall'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, iscritti alle università o istituti superiori equiparati, e privi di genitori con diritto a pensione, è concesso, per tutta la durata del corso legale ma non oltre il 26° anno di età, un assegno di importo pari all'aumento di integrazione di cui all'articolo 61 della legge citata e successive modificazioni.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo è concesso a partire dal 1° luglio 1964, su presentazione di apposita domanda documentata.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Qualora l'istanza venga presentata oltre l'anno di entrata in vigore della presente legge, il beneficio decorre dalla data di inizio dell'anno accademico in corso all'atto della presentazione della domanda.